

LA PROMOZIONE E LA TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NELL'INSEGNAMENTO DELLA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA

FRANCESCO CIANCI*
Spezzano Albanese (Cosenza)

CDU 323.1:261.6
Saggio scientifico originale
Aprile 2013

Riassunto: Partendo dalla fondamentale nozione dello sviluppo umano della persona, che – così come sottolineato dalla Lettera enciclica “Populorum Progressio” (1967) di Paolo VI – allude all’uomo nella sua integralità, come sviluppo armonico di tutti quei fattori che incidono sulla sua identità, e che concernono l’intera umanità, si presenterà il tema della tutela dei diritti delle minoranze alla luce dell’insegnamento della dottrina sociale della Chiesa. Questa – come a suo tempo precisato dalla Lettera enciclica “Sollicitudo Rei Socialis” (1987) di Giovanni Paolo II – non si presta a essere “una terza via” alle ideologie predominanti, né un’alternativa alle stesse, ma “una categoria a sé” (n. 41). L’applicazione dei principi avvalorati dalla Chiesa a favore dei popoli, e quindi delle minoranze, si pone come fine ultimo l’instaurazione di un ordine globale pacifico che trova nella fratellanza universale fra i popoli della terra il cuore dello stesso messaggio evangelico: solo la legge della carità (dal greco agape, “amore”) può costituire quel “primum ethicum”, cui ogni uomo, popolo, nazione e cultura può riconoscere come “bene, verità e bellezza” – secondo una bella terminologia usata dalla Lettera enciclica “Slavorum Apostoli” (1985) di Giovanni Paolo II (n. 18) – atto a realizzare, secondo la profetica espressione della Costituzione pastorale “Gaudium et Spes” (1965) del Concilio Vaticano II, un “nuovo umanesimo” (n. 55).

Parole chiave: minoranze nazionali, etniche, linguistiche, religiose; dottrina sociale; dignità della persona umana; uguaglianza; principio di solidarietà; unità del genere umano; diritto all’espressione culturale; libertà religiosa.

* Dottore in Scienze Politiche (Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Scienze Politiche “Cesare Alfieri”) e in Scienze Religiose (Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale di Napoli, Istituto Superiore di Scienze Religiose “San Francesco di Sales”, Rende-Cosenza).

1. Premessa epistemologica

Obiettivo di siffatto contributo è di presentare, in maniera introduttiva, la delicata questione della tutela dei diritti delle minoranze¹ alla luce del pensiero della dottrina sociale della Chiesa², la quale appartiene al sapere

¹ La bibliografia in materia è innumerevole. Qui segnaliamo solo la manualistica italiana più recente: Francesco PALERMO - Jens WOELK, *Diritto costituzionale comparato dei gruppi e delle minoranze*, Padova, Cedam, 2010; Rosanna LA ROSA, *Evoluzione e prospettive della protezione delle minoranze nel diritto internazionale e nel diritto europeo*, Milano, Giuffrè, 2006; Giorgio CONETTI, *Studi sulle minoranze nel diritto internazionale*, Parma, Salvadè, 2004; Pierluigi SIMONE, *La tutela internazionale delle minoranze nella sua evoluzione storica*, Napoli, Esi, 2002.

² Relativamente all'ambito della dottrina sociale della Chiesa non si riscontrano lavori *ad hoc*, se non con l'eccezione, peraltro solo indicativa e non esaustiva alla problematica, della voce curata da Laura ZANFRINI, "Minoranze", in *Dizionario di Dottrina Sociale della Chiesa. Scienze sociali e Magistero*, Milano, Vita e Pensiero, 2004, p. 437-440 e del saggio di Giovanni Maria UBERTAZZI - Mario CASTELLI, Le «minoranze etniche». Prospettive aperte dalla «Pacem in terris», in *Aggiornamenti sociali*, Milano, Fondazione culturale "San Fedele", 1965, n. 11, p. 311-329. In maniera generale, per la stesura di questo contributo abbiamo tratto diversi spunti dalle seguenti opere a più ampio respiro: AA. VV., *I diritti umani. Dottrina e prassi*, a cura di Gino CONCETTI, Roma, Ave, 1982; Gabriele BENTOGGIO (a cura di), *Sulle orme di Paolo. Dall'annuncio tra le culture alla comunione tra i popoli*, Città del Vaticano, Urbaniana University Press, 2009; Enrico CHIAVACCI, *Teologia morale fondamentale*, Assisi (Perugia), Cittadella Editrice, 2007; Francesco CIANCI, "Alle radici bibliche dell'idea di nazione", in *Vivarium*, Catanzaro, Istituto Teologico "S. Pio X", 2011, n. 3, p. 369-378; Jean-François COLLANGE, *Teologia dei diritti umani*, Brescia, Queriniana, 1991; Ugo COLOMBO SACCO, "Il dialogo tra le civiltà come nemesi del terrorismo e del razzismo: l'insegnamento di Giovanni Paolo II", in *Rivista di studi politici internazionali*, Firenze, Le Lettere, 2004, vol. 71, n. 2, p. 207-212; Giorgia DAMIANI, *Il diritto delle minoranze tra individuo e comunità*, Piana degli Albanesi (Palermo), Biblioteca comunale "G. Schirò", 1999; Carmine DI SANTE, *Lo straniero nella Bibbia. Ospitalità e dono*, Cinisello Balsamo (Milano), San Paolo, 2012; Josè Maria DIEZ-ALEGRIA, "La libertà religiosa nei primi nove secoli della Chiesa", in *Aggiornamenti sociali*, Milano, Fondazione culturale "San Fedele", 1966, n. 5, p. 333-356; EDITORIALE, "Il nazionalismo e il cristianesimo", in *La Civiltà Cattolica*, Roma, Collegio dei Padri Gesuiti, 1991, q. 3391, p. 3-14; Rinaldo FABRIS, "Bibbia, etnie e lingue. Da Babele a Pentecoste", in *Credere Oggi*, Padova, Messaggero, 1992, n. 5, p. 33-41; Edward G. FARRUGIA, "Fondamenti teologici e filosofici dei diritti umani", in *Iura Orientalia*, Roma, Facoltà di Diritto Canonico del Pontificio Istituto Orientale, 2009, vol. V, p. 129-138; GIOVANNI PAOLO II, *Memoria e identità*, Milano, Rizzoli, 2005; ID., *Non uccidere in nome di Dio*, Casale Monferrato (Alessandria), Piemme, 2005; Wilhelm KORFF, "Migrazione e trasformazione culturale", in *Rivista di teologia morale*, Bologna, Centro Editoriale Dehoniano, 1989, n. 79, p. 28-44; Walter LESCH, "Nazionalismo e

teologico e, in particolare, s'impone nell'orizzonte della teologia morale. In virtù di tale collocazione epistemologica, la dottrina sociale – come precisato dalla *Sollicitudo Rei Socialis* (1987) di Giovanni Paolo II – non costituisce “un'ideologia” né tantomeno “una terza via” alle teorizzazioni predominanti in materia, quali quelle del collettivismo e del liberalismo, vale a dire che la dottrina sociale non si pone come il tentativo di elaborare in maniera organica un sistema “mediano” tra il collettivismo di stampo marxista e l'individualismo di stampo liberale, atto a costituire una società cristiana³. La motivazione di fondo che muove la dottrina sociale della Chiesa è l'antropologia cristiana che si esprime in una visione che colloca al centro della sua riflessione la persona umana, in virtù del suo valore incommensurabile alla luce della dottrina dell'*imago Dei* e, consequenzialmente, della dignità che appartiene a ogni essere umano.

A differenza dell'ideologia liberale che pone al centro l'uomo nella sua individualità e a quella del collettivismo che pone l'uomo in funzione dello Stato, la concezione della dottrina sociale sulla persona umana – come sottolineato dalla monumentale enciclica *Populorum Progressio* di Paolo VI (1967) – riguarda “tutto l'uomo” nella sua integralità, cioè in tutti quegli ambiti che definiscono la sua stessa identità, ma che al contempo lo riguardano come membro della famiglia umana e quindi a favore di “ogni uomo”⁴.

oppressione delle minoranze. Esiste un diritto all'identità etnica?”, in *Concilium*, Brescia, Queriniana, 1993, n. 4, p. 148-161; Gerardo MONGIARDO, *Il pensiero sociale della Chiesa. I capisaldi dell'ordine sociale*, vol. I, Città del Vaticano, Tipografia Poliglotta Vaticana, 1968; Giannino PIANA, *Vangelo e società. I fondamenti dell'etica cristiana*, Assisi (Perugia), Cittadella Editrice, 2005; Mauro RONCO, “Sull'amor di patria”, in *Cristianità*, Piacenza, Edizioni di Cristianità, 1999, nn. 285-286, p. 29-33; Aldo Natale TERRIN, “L'altro e il diverso. Problemi etnici ed etnometodologici nel rapporto tra culture e tradizioni”, in *Credere Oggi*, Padova, Messaggero, 1992, n. 5, p. 18-32. Per quanto concerne i vari documenti del Magistero, citati nelle seguenti note, questi hanno a che fare direttamente o richiamano solo in parte le problematiche che nel lavoro abbiamo solamente abbozzato. Questi testi possono essere reperiti negli *Acta Apostolicae Sedis. Commentarium officiale*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1909-2012; altri, quali i discorsi o i messaggi, possono essere recuperati anche dalle pagine de *L'Osservatore Romano*; ulteriori fonti cui attingere sono le raccolte sistematiche sui singoli pontefici, ma anche in alcune riviste specializzate come *La Civiltà cattolica*, specialmente per i lavori delle Pontificie Commissioni. Inoltre si può sempre accedere per via telematica al sito internet della Santa Sede www.vatican.va. Infine, per quanto riguarda le citazioni bibliche si è fatto riferimento a CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *La Bibbia. Nuovissima versione dei testi originali*, Cinisello Balsamo (Milano), San Paolo, 2010.

³ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. *Sollicitudo Rei Socialis* (1987), n. 41.

⁴ Cfr. PAOLO VI, Lett. enc. *Populorum Progressio* (1967), n. 14.

2. La tutela dei diritti delle minoranze: un bilancio e la prospettiva etica della dottrina sociale

Alla luce di questa premessa epistemologica, la dottrina sociale vede nella proclamazione dei diritti dell'uomo "uno dei più rilevanti sforzi per rispondere efficacemente alle esigenze imprescindibili della dignità umana"⁵.

Nella visione sociale della Chiesa, tali diritti sono universali, inviolabili e inalienabili⁶: universali, in quanto "sono presenti in tutti gli esseri umani, senza eccezione alcuna di tempo, di luogo e di soggetti"⁷; inviolabili, in quanto "inerenti alla persona umana e alla sua dignità"⁸ e in quanto "sarebbe vano proclamare i diritti, se al tempo stesso non si compisse ogni sforzo affinché sia doverosamente assicurato il loro rispetto da parte di tutti, ovunque e nei confronti di chiunque"⁹; infine, inalienabili, poiché "nessuno può legittimamente privare di questi diritti un suo simile, chiunque egli sia, perché ciò significherebbe fare violenza alla sua natura"¹⁰. Ma tali diritti, che appartengono all'uomo, vanno tutelati anche collettivamente: infatti "quanto è vero per l'uomo è vero anche per i popoli"¹¹.

In questo quadro d'idee s'inserisce anche la tutela dei diritti delle minoranze, che altro non sono, alla stregua dei diritti dei popoli ovvero delle nazioni, che "i 'diritti umani' colti a questo specifico livello della vita comunitaria"¹².

A tal proposito, volendo tracciare un bilancio sullo sforzo compiuto negli ultimi anni dalla comunità internazionale, la tutela dei diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali, etniche, linguistiche e religiose, ha avuto, tutto sommato, degli esiti assai modesti, incidendo di non poco sulla reale situazione in cui versano le minoranze¹³. Ciò non tanto per la carenza di

⁵ CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Dich. conc. *Dignitatis Humanae* (1965), n. 1.

⁶ Cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO «IUSTITIA ET PAX», *Compendio della dottrina sociale della Chiesa* (2004), n. 153.

⁷ *Ivi*, n. 153.

⁸ GIOVANNI PAOLO II, *Messaggio per la XXXII Giornata mondiale della pace. Nel rispetto dei diritti umani il segreto della pace vera* (1999), n. 3.

⁹ PAOLO VI, *Messaggio alla Conferenza internazionale sui diritti dell'uomo* (1968).

¹⁰ GIOVANNI PAOLO II, *Messaggio per la XXXII Giornata mondiale della pace. Nel rispetto dei diritti umani il segreto della pace vera* (1999), n. 3.

¹¹ GIOVANNI PAOLO II, Lett. apost. *Nel cinquantesimo anniversario dell'inizio della seconda guerra mondiale* (1989), n. 8.

¹² GIOVANNI PAOLO II, *Messaggio all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per la celebrazione del 50° di fondazione* (1995), n. 8.

¹³ "In quasi tutte le società oggi esistono le minoranze, quali comunità che traggono

documenti in materia emanati da parte delle organizzazioni internazionali, il cui elenco è innumerabile¹⁴, quanto, semmai per l'effettiva applicazione

origine da diverse tradizioni culturali, da appartenenza razziale ed etnica, da credenze religiose, o anche da vicissitudini storiche; alcune sono di antica data, altre di più recente costituzione. Le situazioni, in cui vivono, sono tanto differenti, che è quasi impossibile tracciarne un quadro completo. Da un lato, vi sono gruppi assai piccoli, capaci di preservare e affermare la propria identità, e che sono ben integrati nelle società alle quali appartengono. In alcuni casi questi gruppi minoritari riescono addirittura ad imporre il loro predominio sulla maggioranza numerica nella vita pubblica. D'altro lato, si osservano minoranze che non esercitano influenza e non godono pienamente dei loro diritti, ma si trovano anzi in situazione di sofferenza e di disagio. Ciò può condurre tali gruppi o ad una rassegnazione apatica, o ad uno stato di agitazione e, perfino, alla ribellione. Tuttavia, né la passività, né la violenza sono vie adeguate a creare le condizioni di una pace autentica. Alcune minoranze sono accomunate da un'altra esperienza: la separazione o l'emarginazione. È pur vero che, a volte, un gruppo può liberamente scegliere di vivere a parte per proteggere la propria cultura, ma è più spesso vero che le minoranze si trovano davanti a barriere che le isolano dal resto della società. In tale contesto, mentre la minoranza tende a chiudersi in se stessa, la popolazione maggioritaria può nutrire un atteggiamento di rigetto nei confronti del gruppo minoritario nel suo insieme o nei suoi singoli componenti. Quando ciò si verifica, essi non sono in grado di contribuire attivamente e creativamente a una pace costruita sulla accettazione delle legittime differenze": GIOVANNI PAOLO II, *Messaggio per la XXII Giornata mondiale della pace. Per costruire la pace, rispettare le minoranze* (1988), n. 2.

¹⁴ La cartografia, infatti, è alquanto cospicua. Basti pensare che dall'iniziale inerzia dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che, anche sulla scia del fallimento del precedente sistema di protezione elaborato in seno alla Società delle Nazioni, evitò consapevolmente di apporre una norma in tema di minoranze sia nell'ambito dello *Statuto delle Nazioni Unite* (1945) sia nella *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo* (1948), il 'destino delle minoranze' venne successivamente affrontato dalla Sottocommissione per la lotta contro le misure discriminatorie e la protezione delle minoranze che tracciò le linee-guida da cui scaturì l'approvazione di una norma *ad hoc* (l'art. 27) nel *Patto internazionale sui diritti civili e politici* (1966), norma che ha trovato il suo corollario nei principi enunciati dalla *Dichiarazione sui diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali, etniche, religiose e linguistiche* (1992). Oltre ai documenti citati devono essere tenuti in considerazione anche i seguenti documenti, che completano il quadro giuridico del diritto internazionale: *Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio* (1948); *Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale* (1966); *Convenzione internazionale sull'eliminazione e la repressione del crimine di apartheid* (1973). Senza volere essere esaustivi, devono essere ricordati, inoltre, tra gli altri documenti, quelli emanati: nell'ambito dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, la *Convenzione sulle popolazioni indigene e tribali nei Paesi indipendenti* (1989) e la *Dichiarazione sui diritti dei popoli indigeni* (2007); nell'ambito dell'Unesco, la *Convenzione sulla lotta contro la discriminazione nel campo dell'insegnamento*

dei principi contenuti nella medesima cartografia, sistematicamente disattesa dalle politiche degli Stati nazionali¹⁵.

Alla base di questa *inadeguatio iuris*, dunque, non vi è solamente l'altalenante prassi giuridica, ma soprattutto la mancanza di una certa condivisione etico-morale di quei valori che dovrebbero essere alla base della stessa prassi giuridica e universalmente accolti dai singoli Stati della comunità internazionale¹⁶.

Ciò è possibile, tuttavia, non in base a logiche edificate su modelli etici di tipo deontologico (dal greco *domai*, cioè "devo") o teleologico (dal greco *telos*, cioè "finalità"), ma in virtù di un'etica che risponda alla legge della carità (dal greco *agape*, "amore"), vale a dire sulla base di un modello etico che sia teso al bene dell'umanità intera, tale da creare autentici diritti e doveri di solidarietà tra tutti i popoli della terra. Si tratta, in sostanza, di un'etica che volga, secondo un'espressione profetica estrapolata dalla Costituzione pastorale *Gaudium et Spes* (1965) del Concilio Vaticano II, a un "nuovo umanesimo"¹⁷, e a cui ogni popolo, nazione, comunità etnica e uomo è chiamato a contribuire in maniera solidale e attiva.

La prassi della dottrina sociale è tesa a favorire quest'ultimo scopo, cioè alla pensabilità di un'etica che abbia a cuore l'intera famiglia umana e che travalichi i meri confini geografici, linguistici, religiosi e culturali, superando

(1960) e la *Dichiarazione sulla razza e sul pregiudizio razziale* (1978). Di particolare importanza poi risultano anche i documenti emanati nel contesto regionale del Consiglio d'Europa, in particolar modo la *Carta europea delle lingue regionali o minoritarie* (1992) e la *Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali* (1995); nell'ambito OSCE, l'*Atto finale di Helsinki* (1975), i vari atti emanati nell'ambito della "dimensione umana", in particolare il *Documento conclusivo di Vienna* (1989), la *Carta per una nuova Europa* (1990) e il *Nuovo Atto di Helsinki* (1992). Per una bibliografia cfr. *supra* nota n. 1.

¹⁵ Scriveva Giovanni Paolo II in una sua lettera indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite in occasione del 30° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo: "Il mondo in cui oggi viviamo ci offre troppi esempi di situazioni d'ingiustizia e di oppressione. È facile rilevare una crescente divaricazione tra le dichiarazioni molto significative dell'Onu, da un lato, e, dall'altro, un massiccio aumento delle violazioni dei diritti dell'uomo in ogni parte della società e del mondo": cfr. COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, *Dignità e diritti della persona umana* (1983), lett. b, pt. I, n. 1.

¹⁶ "I diritti, quando sono presentati sotto una forma di pura legalità, rischiano di diventare proposizioni di debole portata, separati dalla dimensione etica e razionale, che costituisce il loro fondamento e il loro fine": BENEDETTO XVI, *Discorso del 18 aprile 2008 in occasione dell'incontro con i membri dell'Assemblea Generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite* (2008), s.n.

¹⁷ CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Cost. past. *Gaudium et Spes* (1965), n. 55.

le logiche del mero nazionalismo e di quelle ancora più fuorvianti del razzismo e dell'etnocentrismo, nonché di quelle ancora più disumane dello sfruttamento di miliardi di uomini, e che trovi nella legge della carità il suo fondamento per una pacifica convivenza tra tutti i popoli della terra, tra cui anche le minoranze, così come auspicato dalla *Pacem in terris* (1963) di Giovanni XXIII¹⁸. Infatti, solo la legge della carità (cioè l'amore solidale e oblativo) può costituire quel *primum ethicum*, in cui ogni uomo, popolo, nazione e cultura vi può riconoscere il "bene", la "verità" e la "bellezza"¹⁹ teso a realizzare un vero "nuovo umanesimo"²⁰ tra i popoli della terra.

3. I principi della dottrina sociale posti alla base della tutela dei diritti delle minoranze

L'analisi della realtà sociale da parte della Chiesa cattolica verte, come precisato a suo tempo da Paolo VI nella Lettera enciclica *Populorum Progressio* (1967), sulla fondamentale nozione dello sviluppo umano della persona, considerata come fine di ogni attività umana²¹ ovvero del primato dell'essere sul fare, il dare e l'avere e che costituisce il criterio in base al quale va concepita la crescita umana²².

Il fare, il dare e l'avere, nell'ottica della dottrina sociale, sono collocati nel loro giusto ambito, quali realtà al servizio dell'essere umano: il primato dell'essere allude all'uomo nella sua integralità, cioè come frutto di quell'armonico rapporto tra i vari ambiti che definiscono la sua stessa identità, vale a dire fisico, psichico, intellettuale, morale e spirituale e che concernono tutta l'umanità nella sua universalità²³.

In questo quadro d'idee, le caratteristiche etnonazionali, linguistiche e religiose costituiscono un autentico valore dell'uomo in sé e quindi le minoranze, in quanto luoghi per eccellenza in cui si sviluppa e si favorisce lo sviluppo dell'uomo, necessitano di protezione e promozione.

¹⁸ "Gli esseri umani, essendo persone, sono sociali per natura. Sono nati quindi per convivere e operare gli uni a bene degli altri. Ciò domanda che la convivenza umana sia ordinata, e quindi i vicendevoli diritti e doveri siano riconosciuti e attuati": cfr. GIOVANNI XXIII, Lett. enc. *Pacem in terris* (1963), n. 29.

¹⁹ GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. *Slavorum Apostoli* (1985), n. 18.

²⁰ CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Cost. past. *Gaudium et Spes* (1965), n. 55.

²¹ PAOLO VI, Lett. enc. *Populorum Progressio* (1967), n. 14.

²² *Ivi*, nn. 6, 15, 18, 48-49.

²³ *Ivi*, n. 43.

La tutela delle minoranze, in quanto “luoghi sociali” nelle quali si realizza lo sviluppo della persona umana, secondo l’orizzonte magisteriale, passa necessariamente attraverso la realizzazione di due inderogabili principi: l’uguale dignità di tutti gli esseri umani e la solidarietà reciproca tra gli uomini di culture, lingue, etnia e fedi differenti.

Il Magistero, alla luce dell’antropologia biblica, insegna come la dignità dell’uomo si fondi sulla stessa natura dell’uomo, creato ad “immagine e somiglianza” di Dio²⁴: da tale somiglianza con Dio stesso ne scaturisce l’eguale dignità di ogni essere umano, che non è data dall’ordine giuridico delle cose, ma dalla sua stessa natura di essere fatto a immagine e somiglianza del suo Creatore²⁵. Ed è in virtù di tale natura, che l’uomo gode d’inalienabili e fondamentali diritti, di cui Dio stesso si pone come garante²⁶.

Tale dignità, radicata nell’essere stesso di ogni uomo, e il conferimento di eguali diritti a ogni uomo, “postula la stessa uguaglianza fondamentale di tutti gli esseri umani”²⁷ in maniera pressoché consequenziale, per cui ogni forma di discriminazione basata sulla razza, sull’identità nazionale, etnica, linguistica, religiosa o culturale in genere, non solo “è del tutto inaccettabile”²⁸, ma si pone anche come contraria al progetto di Dio²⁹.

Il secondo principio – che si pone come corollario al primo – è quello della solidarietà reciproca tra gli uomini di culture, lingue, etnie e fedi differenti, in virtù del quale ogni essere umano, al di là della sua appartenenza nazionale, etnica, linguistica, religiosa o culturale in genere, viene considerato corresponsabile del bene di ogni altro essere umano e delle forme associative attraverso le quali tale bene si concretizza. Quest’ultimo principio pone in luce le funzioni essenziali cui sono chiamati i singoli poteri pubblici in virtù del fatto che il bene umano è il bene di tutto l’uomo e, quindi, dell’intera collettività. Alla luce di tale contesto, anche le persone appartenenti a minoranze nazionali, etniche, linguistiche, religiose e culturali partecipano al bene comune

²⁴ Cfr. *Genesi* 1, 26-27.

²⁵ Cfr. per una corretta concezione il documento della COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, *Dignità e diritti della persona umana* (1983), n. 3.

²⁶ PONTIFICIA COMMISSIONE «IUSTITIA ET PAX», *La Chiesa di fronte al razzismo. Per una società più fraterna* (1988), n. 19.

²⁷ GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione al Comitato Speciale delle Nazioni Unite per l’apartheid* (1984), n. 1.

²⁸ *Ivi*, n. 1.

²⁹ Cfr. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Cost. past. *Gaudium et Spes* (1965), n. 29.

dell'intera collettività statale e come tali devono godere degli stessi diritti e delle stesse opportunità della maggioranza dello Stato in cui risiedono.

Infine è giusto tenere in considerazione come nell'ambito della dottrina sociale della Chiesa, il principio di solidarietà deve essere letto in concomitanza a quello di sussidiarietà. Quest'ultimo ha come obiettivo finale di consentire la massima espressione della libertà sia ai singoli sia alle formazioni sociali intermedie, quali le minoranze, giustificando l'intervento dello Stato o delle altre organizzazioni pubbliche soltanto quando emergono esigenze di carattere pubblico e ordinate al bene comune. Il principio soddisfa pertanto due esigenze complementari: da una parte opera una funzione di tutela nei rapporti tra lo Stato e i singoli individui o le singole formazioni sociali intermedie; dall'altro, invece, esercita una funzione sociale di tipo gerarchico, cioè dall'alto verso il basso, chiamando le istituzioni civili e politiche preposte a trasporre in maniera sostanziale il principio di eguaglianza formale³⁰.

4. I diritti e i doveri delle minoranze nell'ottica della dottrina sociale

In virtù di tali presupposti teologici, scaturiscono a favore delle persone appartenenti a minoranze determinati diritti, cui lo Stato o le altre istituzioni civili e politiche preposte devono provvedere, ma anche dei doveri, cui sono chiamati i membri delle medesime comunità minoritarie.

4.1. Il diritto all'esistenza

In primo luogo, è compito dello Stato e delle organizzazioni internazionali adoperarsi affinché le minoranze possano esplicitare il loro diritto di esistere. A tal proposito "tale diritto può essere disatteso in diverse maniere, fino ai casi estremi in cui è negato mediante forme manifeste o indirette di genocidio"³¹.

Il diritto di esistere quindi è posto come "il primo diritto delle minoranze"³² e che trova nell'ordine etico della creazione voluta da Dio il suo fondamento biblico.

³⁰ Cfr. GIOVANNI XXIII, Lett. enc. *Pacem in terris* (1963), n. 23; PAOLO VI, Lett. enc. *Populorum Progressio* (1967), n. 47.

³¹ GIOVANNI PAOLO II, *Messaggio per la XXII Giornata mondiale della pace. Per costruire la pace, rispettare le minoranze* (1988), n. 5

³² *Ivi*, n. 5.

Il Magistero solleva, a tal proposito, la sua preoccupazione in ordine al crimine di *genocidio*, cioè quella pratica – secondo il tenore della *Convenzione sulla prevenzione e punizione del crimine di genocidio* (1948) – mirante alla “distruzione di una nazione o di un gruppo etnico” e che può consistere anche nella prassi della *pulizia etnica*, vale a dire ogni attività – secondo il parere fornito dalla Commissione di esperti per esaminare la situazione dell’ex Jugoslavia – “consistente nel rendere una zona etnicamente omogenea, facendo uso della forza e dell’intimazione per allontanare e far sparire da un dato territorio le persone appartenenti a gruppi etnici, nazionali o linguistici ben definiti”.

In modo particolare il Magistero si sofferma su quei gruppi minoritari che il diritto internazionale qualifica come “popoli autoctoni” e “aborigeni”, i quali “hanno sempre avuto con la loro terra uno speciale rapporto, che si collega con la loro stessa identità, con le proprie tradizioni tribali, culturali e religiose”³³. Il Magistero sottolinea come con la privazione dell’uso della terra tali popolazioni “perdono un elemento vitale della propria esistenza e corrono il rischio di scomparire in quanto popolo”³⁴.

A tale proposito, numerosi documenti del Magistero insistono sul principio della *destinazione universale dei beni*, che costituisce uno dei capisaldi dell’ordine socio-economico prospettato dalla dottrina sociale della Chiesa. Pur andando incontro a numerose precisazioni, scaturite dai cambiamenti socio-economici, il principio di destinazione universale dei beni comporta un’equa distribuzione delle risorse e dei beni fra tutti i popoli della terra, senza distinzione alcuna³⁵, e trova il suo fondamento ultimo nella legge divina insita nell’ordine della creazione, così come rileva Tommaso d’Aquino³⁶, e non in un’arbitraria concessione di un potere dello Stato, ponendosi come fine ultimo la “conservazione della pace”³⁷ tra tutti i popoli della terra.

Il principio, sotto il profilo teologico, trova il suo fondamento nell’ambito veterotestamentario: si è soliti, infatti, riconoscere nell’affermazione “riempite la terra e assoggettatela” il suo fondamento biblico. Il conferimento all’uomo dell’ordine dato da Dio allude alla possibilità di trarre per ogni essere umano e, quindi, per ogni popolo ciò che serve al proprio sostentamento. Il conferimento dei beni è dato all’umanità in quanto tale, senza distinzione alcuna: è questa la

³³ *Ivi*, n. 6.

³⁴ *Ivi*, n. 6.

³⁵ Cfr. PAOLO VI, Lett. enc. *Populorum Progressio* (1967), n. 22.

³⁶ Cfr. *Commentarium Politicae Aristotelicae* I, 6

³⁷ *Summa Theologica* II-II, q. 66, a. 1, ad 1.

ragione per cui nell'ambito della letteratura profetica s'inveisce contro coloro che privano l'esercizio comune di tale diritto. Non è un caso che la letteratura profetica fondi le proprie invettive sulla base di due istituti, l'anno giubilare e l'anno sabbatico, sconosciuti alle culture circostanti. *L'anno sabbatico*, infatti, oltre ad imporre l'obbligo della remissione dei debiti e la liberazione degli schiavi³⁸, impone anche il rispetto assoluto della terra, quale dono di Dio all'uomo nell'ordine della creazione³⁹; *l'anno giubilare*, invece, limita la vendita della terra, in quanto, come esplicita Dio, per bocca dell'agiografo, "la terra è mia e voi siete presso di me come forestieri e inquilini"⁴⁰. Dal racconto della creazione e in virtù dei due istituti citati, si deduce, oltre al riconoscimento che Dio è l'unico a disporre dei beni, che le terre sono state donate a tutti i popoli, al di là della loro collocazione geografica o delle loro caratteristiche etnonazionali, linguistiche e religiose. Quest'ultimo concetto affiora soprattutto nella tradizione neotestamentaria, alla luce della prassi della comunione dei beni (*koinonia*) esercitata dalla comunità cristiana dei primi secoli: l'eredità promessa dei beni celesti si traduceva, nella prassi, nella condivisione dei beni della terra⁴¹.

A tal proposito Paolo VI, nella *Popolorum Progressio* (1967), richiamandosi a un brano evangelico – “se un fratello o una sorella sono nudi, dice San Giacomo, se mancano del sostentamento quotidiano, e uno di voi dice loro: ‘Andate in pace, riscaldatevi, sfamatevi’, senza dar loro quel che è necessario al loro corpo, a che servirebbe?”⁴² – ha affermato che “se è normale che una popolazione sia la prima beneficiaria dei doni che le ha fatto la Provvidenza come dei frutti del suo lavoro, nessun popolo può, per questo, pretendere di riservare a suo esclusivo uso le ricchezze di cui dispone. Ciascun popolo deve produrre di più e meglio, onde dare da un lato a tutti i suoi componenti un livello di vita veramente umano, e contribuire nel contempo, dall'altro, allo sviluppo solidale dell'umanità. Di fronte alla crescente indigenza dei paesi in via di sviluppo, si deve considerare come normale che un paese evoluto consacri una parte della sua produzione al soddisfacimento dei loro bisogni”⁴³.

³⁸ Cfr. *Deuteronomio* 15, 1-3.

³⁹ Cfr. *Levitico* 25, 1-6.

⁴⁰ *Levitico* 25, 23.

⁴¹ Cfr. *Didaché* XII.

⁴² *Lettera di Giacomo* 2, 15-16. Cfr. PAOLO VI, Lett. enc. *Popolorum Progressio* (1967), n. 45.

⁴³ Cfr. PAOLO VI, Lett. enc. *Popolorum Progressio* (1967), n. 48.

4.2. Il diritto alla salvaguardia e alla promozione dell'identità culturale

Ogni essere umano ha diritto alla cultura dei suoi padri⁴⁴. Il diritto all'identità culturale costituisce la manifesta espressione vitale del diritto di esistere delle minoranze, e in tale diritto trovano particolare valenza l'uso della lingua materna, lo sviluppo delle proprie espressioni artistiche e letterarie e il mantenimento delle proprie tradizioni culturali⁴⁵.

Il Magistero muove la propria preoccupazione dal fatto che le minoranze, in taluni ordinamenti, “sono minacciate di estinzione culturale”⁴⁶. Giovanni Paolo II ha sottolineato con estrema chiarezza come “in alcuni luoghi, infatti, è stata adottata una legislazione che non riconosce loro il diritto a usare la propria lingua. Talora sono imposti anche cambiamenti di nomi patronimici e topografici. Talora le minoranze vedono ignorate le loro espressioni artistiche e letterarie e non trovano spazio nella vita pubblica per le loro festività e celebrazioni, e ciò può condurre alla perdita di una cospicua eredità culturale”⁴⁷.

Il Magistero, a differenza di alcune note teorie antropologiche che tendono a separare la natura dalla cultura, propone un concetto di cultura strettamente legato alla natura dell'uomo: “la cultura si comprende nel prolungamento delle esigenze della natura umana, quale compimento delle sue finalità”⁴⁸. A tal proposito i Padri conciliari hanno precisato come “con il termine generico di ‘cultura’ si vogliono indicare tutti quei mezzi con i quali l'uomo affina ed esplica le molteplici sue doti di anima e di corpo”⁴⁹. Così come Dio attua il suo disegno d'amore mediante la Parola creatrice e rivelandosi all'uomo con parole umane⁵⁰, così l'uomo, fatto a “immagine e somiglianza”⁵¹ di Dio, esplica nella cultura la sua dimensione creatrice. L'uomo, infatti, si coltiva grazie alle opere di cultura e grazie a una memoria culturale⁵².

⁴⁴ Cfr. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Cost. past. *Gaudium et Spes* (1965), n. 53.

⁴⁵ GIOVANNI PAOLO II, *Messaggio per la XXII Giornata mondiale della pace. Per costruire la pace, rispettare le minoranze* (1988), n. 7.

⁴⁶ *Ivi*, n. 7.

⁴⁷ *Ivi*, n. 7.

⁴⁸ COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, *Fede ed inculturazione* (1988), n. 4.

⁴⁹ CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Cost. past. *Gaudium et Spes* (1965), n. 53.

⁵⁰ Cfr. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Cost. dogm. *Dei Verbum* (1965), n. 12.

⁵¹ *Genesis* 1, 27.

⁵² Cfr. COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, *Fede ed inculturazione* (1988) n. 5. Cfr. anche CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Cost. past. *Gaudium et Spes* (1965), nn. 53-57.

L'identità di una comunità etnonazionale, linguistica o religiosa non è, infatti, solo il patrimonio di quella specifica comunità, ma dell'intera comunità mondiale: considerare il solo patrimonio linguistico e culturale minoritario come un mero *affectio societatis* per i soli appartenenti alle minoranze significa sminuire il valore di una cultura, significa emarginarla. Tutelare le minoranze e i popoli autoctoni significa tutelare l'insieme dei valori, le tradizioni sociali, gli aspetti culturali, i codici linguistici, perfino gli elementi religiosi; cancellare un patrimonio culturale significa cancellare una parte del patrimonio della civiltà umana, staccare un tassello a quell'enorme mosaico della cultura e della storia umana: "l'originalità di una cultura significa quindi non ripiegamento su se stessa, ma contributo a una ricchezza che è bene per tutti gli uomini. Il pluralismo culturale non potrebbe perciò interpretarsi come la giustapposizione di universi chiusi, ma come la partecipazione al concreto di realtà orientate tutte verso i valori universali dell'umanità"⁵³.

Nessuna cultura può, infatti, sostenere una dottrina sulla propria superiorità nei confronti di altri popoli e nessuna cultura può imporre la propria cultura alle altre: i popoli hanno una loro autonomia spirituale, un proprio universo simbolico, tradizioni religiose proprie, una propria lingua, un loro patrimonio di usi e costumi che non può e non deve essere trascritto secondo i canoni propri di un'altra cultura. Così come l'ordinamento internazionale proclama il diritto di autodeterminazione di ogni popolo, così ogni popolo, al di là della sua consistenza numerica, ha diritto ad autodeterminarsi con riferimento alla sua identità culturale: ecco perché il Magistero auspica inoltre che il diritto all'identità culturale di ogni minoranza possa esplicarsi nelle relazioni reciproche con i gruppi che hanno un'eredità culturale e storica comune e che vivono su territori di Stati differenti rispetto a quello della loro residenza⁵⁴.

Inoltre, il Magistero fa sentire la propria voce contro i fenomeni del nazionalismo e del razzismo, considerati come "ostacoli" che "si oppongono all'edificazione di un mondo più giusto e più strutturato secondo una solidarietà universale"⁵⁵. Infatti, da un lato se "il nazionalismo isola i popoli contro il loro vero bene"⁵⁶, dall'altro il razzismo crea "ostacoli a una feconda comprensione reciproca" e provoca "rancori che sono la conseguenza di reali ingiustizie" tra i popoli, nonché costituisce "un ostacolo alla collaborazione

⁵³ GIOVANNI PAOLO II, *Messaggio per la XXII Giornata mondiale della pace: Per costruire la pace, rispettare le minoranze* (1988), n. 7.

⁵⁴ Cfr. *Ivi*, n. 7.

⁵⁵ PAOLO VI, Lett. enc. *Populorum Progressio* (1967), n. 62.

⁵⁶ *Ivi*, n. 62.

tra nazioni sfavorite e un fermento generatore di divisione e di odio nel seno stesso degli Stati, quando, in spregio dei diritti imprescrittibili della persona umana, individui e famiglie si vedono ingiustamente sottoposti a un regime d'eccezione, a causa della loro razza o del loro colore"⁵⁷.

4.3. Il diritto alla libertà religiosa

Il tema della libertà religiosa è argomento costante e centrale nella letteratura del Magistero, in quanto la sua difesa costituisce “la cartina di tornasole per verificare il rispetto di tutti gli altri diritti”⁵⁸, essendo la libertà religiosa “alla base di tutte le altre libertà e (...) inseparabilmente legata a esse”⁵⁹.

Tale diritto, che “deve essere riconosciuto e sancito come diritto civile nell’ordinamento giuridico della società”⁶⁰, “appartiene a tutte le comunità religiose, oltre che alle persone, e include la libera manifestazione sia individuale che collettiva della convinzione religiosa”⁶¹ e deve essere assicurata soprattutto quando “accanto a una forte maggioranza di credenti di una determinata religione, ci sono uno o più gruppi minoritari aderenti a un’altra confessione”⁶², in modo che possa anche rappresentare “un’acquisizione di civiltà politica e giuridica”⁶³. Il Magistero, nel sottolineare l’aspetto civile di tale diritto – memore di quanto ebbe a dire Gesù dinnanzi a Ponzio Pilato, “rendete a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio”⁶⁴ – ricorda come tale prerogativa goda di un’altra dimensione di natura trascendentale, vale a dire il diritto inalienabile di ciascun uomo di cercare la Verità, e una volta trovata di professarla⁶⁵.

⁵⁷ *Ivi*, n. 63.

⁵⁸ GIOVANNI PAOLO II, *Ad quosdam sodales Organismi ad securitatem et concordem actionem in Europa fovendas* (2003), n. 1.

⁵⁹ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Messaggio indirizzato al Segretario Generale delle Nazioni Unite in occasione del XXX anniversario della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo: Nella libertà religiosa il fondamento dei diritti umani* (1975), n. 1.

⁶⁰ Cfr. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, *Dich. conc. Dignitatis Humanae* (1965), n. 2.

⁶¹ GIOVANNI PAOLO II, *Messaggio per la XXII Giornata mondiale della pace: Per costruire la pace, rispettare le minoranze* (1988), n. 8.

⁶² *Ivi*, n. 8.

⁶³ BENEDETTO XVI, *Messaggio per la XLIV Giornata mondiale della pace: Libertà religiosa, via per la pace* (2011), n. 5.

⁶⁴ Cfr. *Matteo* 22, 21; *Marco* 12, 17; *Luca* 20, 25.

⁶⁵ Cfr. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, *Dich. conc. Dignitatis Humanae*

Alla luce di tale riflessione, si può debitamente affermare che, nell'insegnamento della dottrina sociale, rispettare il diritto alla libertà religiosa significa rispettare la ricerca della verità di ogni essere umano, di ogni popolo e di ogni comunità. Assolutizzare la libertà, che rinnega la verità, è invece il rifiuto alla stessa dignità e quindi alla libertà medesima dell'uomo. "Una libertà nemica o indifferente verso Dio finisce col negare se stessa e non garantisce il pieno rispetto dell'altro"⁶⁶. Come tale, il rispetto alla libertà religiosa nella società contemporanea s'impone come necessario a liberare qualunque uomo credente, di qualunque religione, dall'accusa di alienazione: "appunto quest'accusa è la causa dei grandi danni recati agli uomini nel nome del 'progresso' dell'uomo. (...) Non si può secondo tale formula, '*altiora te non quaeras*', comprendere e interpretare il principio stesso della libertà religiosa, nella vita sociale e pubblica, perché allora lo si deformerebbe"⁶⁷. "Nella libertà religiosa, infatti, trova espressione la specificità della persona umana, che per essa può ordinare la propria vita personale e sociale a Dio, alla cui luce si comprendono pienamente l'identità, il senso e il fine della persona. Negare o limitare in maniera arbitraria tale libertà significa coltivare una visione riduttiva della persona umana; oscurare il ruolo pubblico della religione significa generare una società ingiusta, poiché non proporzionata alla vera natura della persona umana; ciò significa rendere impossibile l'affermazione di una pace autentica e duratura di tutta la famiglia umana"⁶⁸.

4.4. *I doveri cui sono chiamati i membri delle minoranze*

Le minoranze non godono solo di diritti, che vanno riconosciuti e rispettati; hanno anche doveri nei confronti degli Stati in cui vivono.

In primo luogo, come tutti gli altri cittadini dello Stato, hanno l'obbligo di collaborare al bene comune⁶⁹. Le minoranze devono, infatti, offrire il loro

(1965), nn. 3-4; GIOVANNI XXIII, Lett. enc. *Pacem in terris* (1963), n. 2; PIO XII, *Radiomessaggio alla Vigilia del Santo Natale: Con sempre nuova freschezza* (1942), s.n.

⁶⁶ BENEDETTO XVI, *Messaggio per la XLIV Giornata mondiale della pace: Libertà religiosa, via per la pace* (2011), n. 3.

⁶⁷ GIOVANNI PAOLO II, *Angelus del 7 gennaio 1979. Il diritto fondamentale della libertà religiosa* (1979), n. 3.

⁶⁸ BENEDETTO XVI, *Messaggio per la XLIV Giornata mondiale della pace: Libertà religiosa, via per la pace* (2011), n. 1.

⁶⁹ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Messaggio per la XXII Giornata mondiale della pace: Per costruire la pace, rispettare le minoranze* (1988), n. 11.

specifico contributo alla costruzione di un mondo pacifico che rifletta la ricca diversità di tutti i suoi abitanti. La questione si rende, infatti, decisiva specialmente in quelle situazioni ove le minoranze chiedono particolari forme di autonomia territoriale, che in alcuni casi mirano perfino all'indipendenza del territorio in cui esse sono insediate. Il Magistero, a tal proposito, pur avanzando la legittimità delle minoranze a ottenere una rappresentanza politica nelle sedi politiche opportune, sulla scia delle indicazioni fornite dalle *Raccomandazioni di Lund* (1999), sottolinea tuttavia come “in tali delicate circostanze, dialogo e negoziato sono il cammino obbligato per raggiungere la pace. La disponibilità delle parti ad accettarsi e a dialogare è un requisito indispensabile per arrivare a un'equa soluzione di problemi complessi che possono attentare seriamente alla pace. Al contrario, il rifiuto del dialogo può aprire la porta alla violenza”⁷⁰, spesso legata ai fenomeni del terrorismo o della guerra armata tesa alla secessione.

In secondo luogo, un gruppo minoritario ha il dovere di promuovere la libertà e la dignità di ciascuno dei suoi membri e di rispettare le scelte di ogni suo individuo, anche quando un membro del gruppo decidesse di passare alla cultura maggioritaria⁷¹. Bisogna, infatti, ricordare come l'appartenenza a un gruppo minoritario, sotto il profilo individuale, non costituisce una questione di fatto bensì una questione di volontà, espressione della più generale libertà di opinione o di espressione della singola personalità. Infatti, l'appartenenza o meno a una comunità minoritaria esula il mero fatto di appartenere (per *ius nascituri* o *ius sanguinis*) a un determinato gruppo etnonazionale, costituendo per i singoli individui una manifesta espressione della propria libertà di non aderire (cosiddetta libertà negativa di associazione) a nessun gruppo sociale ovvero alle organizzazioni rappresentative di queste, senza che per essi possa venire meno la salvaguardia a determinati diritti costituzionalmente garantiti.

Infine, il Magistero sottolinea anche il dovere da parte delle minoranze emigrate all'estero di reclamare il rispetto dei legittimi diritti per i membri del loro gruppo che vivono in situazioni di oppressione nel luogo di origine e che sono impediti nella possibilità di far valere i loro diritti⁷².

⁷⁰ *Ivi*, n. 10.

⁷¹ *Ivi*, n. 11.

⁷² *Ivi*, n. 11.

5. Per un'etica teologica dei diritti delle minoranze: un abbozzo di un problema spinoso

Nella visione della dottrina sociale, la tutela delle minoranze s'impone come uno dei requisiti atti a favorire l'instaurazione di "una società più giusta e pacifica"⁷³, a cui tutte le componenti sociali – Stato, organizzazioni civili e politiche, nonché i cittadini, e in particolare i credenti e tutti i "fratelli in Cristo"⁷⁴ – devono contribuire con ogni possibile sforzo. Ciò "richiede un forte impegno per eliminare non solo le discriminazioni manifeste, ma anche tutte quelle barriere che dividono i gruppi"⁷⁵. La diversità dei membri della famiglia non può costituire divisione tra i popoli alla luce dell'insegnamento del Cristo redentore⁷⁶: egli, infatti, è colui che ha abbattuto la barriera dell'odio che divideva mondi contrapposti⁷⁷.

L'universalismo cui invita la dottrina sociale della Chiesa, nella sua missione di annuncio del Vangelo, non si fonda sull'impovertimento o sullo spegnimento dell'identità culturale di ogni popolo, nazione, lingua o cultura⁷⁸; non è, in altre parole, una specie d'ideologia della comunione nella quale verrebbero a fondersi senza distinzione tutte le differenze, ma, al contrario, l'universalismo cui invita il messaggio del Vangelo consta nel "saper riconoscere la diversità e la complementarità delle ricchezze culturali"⁷⁹ di cui ogni popolo, nazione, uomo e cultura sono portatori.

Il riconoscimento dell'arricchimento di significato conferito all'esistenza umana dalla varietà dei popoli, delle nazioni e delle culture è indissolubilmente associato al rispetto dei diritti universali che gli esseri umani godono per il fatto stesso della loro umanità⁸⁰ e che trova il suo fondamento nella dignità della persona umana, fatta a "immagine e somiglianza"⁸¹ di Dio.

⁷³ *Ivi*, n. 12.

⁷⁴ *Ivi*, n. 13.

⁷⁵ *Ivi*, n. 12.

⁷⁶ Cfr. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Cost. dogm. *Lumen Gentium* (1964), n. 32.

⁷⁷ Cfr. *Lettera agli Efesini* 2, 14.

⁷⁸ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. *Slavorum Apostoli* (1985), n. 18.

⁷⁹ In questi termini si è espressa la PONTIFICIA COMMISSIONE «IUSTITIA ET PAX», *La Chiesa di fronte al razzismo. Per una società più fraterna* (1988), n. 23.

⁸⁰ Si veda l'importante documento di GIOVANNI PAOLO II, *Messaggio all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per la celebrazione del 50° di fondazione* (1995).

⁸¹ *Genesi* 1, 26-27.

Alla base dell'etica propugnata dalla dottrina sociale, vi è dunque un'etica naturale, accessibile alla ragione naturale e attestata dalla storia. Tuttavia “di fatto, questo insegnamento ha raggiunto la piena maturità soltanto sotto l'influenza della rivelazione cristiana. Anzitutto perché la comprensione della legge naturale come partecipazione alla legge eterna è strettamente legata a una metafisica della creazione. Ora, questa, benché sia di diritto accessibile alla ragione filosofica, è stata veramente presentata e spiegata soltanto sotto l'influenza del monoteismo biblico [in quanto] la Rivelazione, ad esempio attraverso il Decalogo, spiega, conferma, purifica e completa i principi fondamentali della legge naturale”⁸².

Se già la ragione – come ricorda Seneca – “osserva” e “consulta” la natura, vedendola come “guida”⁸³, e se ogni uomo – come scrive Filone d'Alessandria – pur senza la Legge scritta, può condurre già “per natura” una vita conforme alla Legge⁸⁴, poiché ogni uomo nel suo intimo può acconsentire, come Abramo, alla legge di Dio che è scritta nel cuore di ogni uomo⁸⁵, allora si comprende come nella Rivelazione del mistero di Dio nel volto di Gesù, “immagine del Dio invisibile”⁸⁶, si riveli in tutta la sua pienezza la legge dell'amore, confermata dal precetto gesuano per eccellenza: “come io vi ho amati, così amatevi anche voi gli uni gli altri”⁸⁷.

È alla luce del mistero dell'incarnazione che la Chiesa “vede un fondamento nuovo dei diritti e doveri della persona umana”⁸⁸, ovvero un “nuovo umanesimo”⁸⁹: l'universalismo tra gli uomini, nel sacrificio di Cristo, lungi dall'essere solo un fatto morale o un attivismo filantropico, “acquista una dimensione di fratellanza assolutamente speciale”⁹⁰.

La legge naturale, scritta nel cuore di ogni uomo, cui invita la dottrina sociale della Chiesa, costituisce la più elementare “grammatica” della convivenza umana⁹¹.

⁸² GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. *Veritatis Splendor* (1993), n. 41.

⁸³ Cfr. *De Vita Beata* VIII, 1.

⁸⁴ Cfr. *De Abrahamo* 275-276.

⁸⁵ Cfr. *Lettera ai Romani* 2, 14-15; 7, 22-23.

⁸⁶ *Lettera ai Colossesi* 1, 15.

⁸⁷ *Giovanni* 13, 34.

⁸⁸ PONTIFICIA COMMISSIONE «IUSTITIA ET PAX», *La Chiesa di fronte al razzismo. Per una società più fraterna* (1988), n. 17.

⁸⁹ CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Cost. past. *Gaudium et Spes* (1965), n. 55.

⁹⁰ GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione al Comitato Speciale delle Nazioni Unite per l'apartheid* (1984), n. 1.

⁹¹ Cfr. in questo senso GIOVANNI PAOLO II, *Messaggio all'Assemblea Generale*

La fede nel fatto che Dio sia all'origine del genere umano e che attraverso il mistero dell'Incarnazione si riveli la natura umana deliberatamente assunta da Gesù Cristo, "immagine del Dio invisibile"⁹², "primogenito tra molti fratelli"⁹³, trascende, unifica e dà senso a tutte le parziali divisioni tra gli uomini e tra i popoli "qualunque possa essere la dispersione geografica o l'accentuazione delle loro differenze nel corso della storia"⁹⁴.

Cristo stesso, pur legandosi "a determinate condizioni sociali e culturali degli uomini con cui visse"⁹⁵ ha dato pieno valore a ogni popolo, al di là di ogni particolarismo. Seppur "la salvezza viene dai Giudei"⁹⁶, la sua morte in croce e il suo messaggio di salvezza sono stati donati ad ogni uomo⁹⁷: in lui, infatti, "non c'è più giudeo né greco"⁹⁸, né "barbaro o scita"⁹⁹, "non c'è più schiavo né libero"¹⁰⁰; "a nessuno e in nessun luogo egli può apparire estraneo"¹⁰¹.

L'imperativo "amatevi", alla luce di tali considerazioni, non è una parola vuota, fine a se stessa, ma una realtà che si concretizza nella croce di Cristo nella sua duplice dimensione verticale e orizzontale: nella sua dimensione verticale tende all'unità tra Dio e l'uomo mentre nella sua dimensione orizzontale, abbraccia tutti, indistintamente ogni uomo, al di là della propria origine nazionale, etnica, linguistica o religiosa. Alla luce del *Logos*, che svela l'*ethos* dell'*agape*, si scopre il *dia-logos* che investe ogni uomo, ogni nazione, ogni popolo e cultura, e che sconfinata nella concretizzazione storica di un'etica giuridica: solo attraverso la legge dell'amore è possibile pensare a un'etica universale che rispetti il diritto di ogni persona, al di là della sua appartenenza a una determinata nazione, cultura o per le sue peculiarità linguistiche, etniche o religiose. La discendenza etnica, l'appartenenza linguistica, la superiorità culturale o l'identità nazionale appaiono improvvisamente relativizzate proprio dal comandamento dell'amore che, a partire da quello veterotestamentario formulato sullo sfondo dell'esperienza originaria dei senza patria, troverà

delle Nazioni Unite per la celebrazione del 50° di fondazione (1995), n. 3.

⁹² Lettera ai Colossesi 1, 15; Seconda Lettera ai Corinti 4, 4.

⁹³ Lettera ai Romani 8, 29.

⁹⁴ Secondo le laconiche espressioni della PONTIFICIA COMMISSIONE «IUSTITIA ET PAX», *La Chiesa di fronte al razzismo. Per una società più fraterna* (1988), n. 20.

⁹⁵ CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Decr. conc. *Ad gentes* (1965), n. 10.

⁹⁶ *Giovanni* 4, 22.

⁹⁷ Cfr. Lettera a Tito 2, 11.

⁹⁸ Lettera ai Galati 3, 28; cfr. anche Lettera ai Romani 10, 12 e Lettera ai Colossesi 3, 11.

⁹⁹ Lettera ai Colossesi 3, 11.

¹⁰⁰ Lettera ai Galati 3, 28; Cfr. anche Lettera ai Colossesi 3, 11.

¹⁰¹ CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Decr. conc. *Ad gentes* (1965), n. 8.

nell'evangelo del Cristo il superamento di ogni delimitazione: è nella croce che il *Logos* esprime la perfezione dell'*agape*, svelando l'essenza stessa di Dio¹⁰².

Nella croce, segno di contraddizione per molti, “scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani”¹⁰³, vi è quindi la *coincidentia oppositorum*, terreno fertile per costruire attraverso “ponti fra tutti gli uomini”¹⁰⁴ “una civiltà dell'amore”¹⁰⁵.

SAŽETAK

PROMICANJE I ZAŠTITA PRAVA MANJINA U NAUKU DRUŠTVENE DOKTRINE CRKVE

Polazeći od osnovnog pojma razvoja ljudske ličnosti – što je istaknuto u enciklici *Popolorum Progressio* (1967.) pape Pavla VI. – koja se odnosi na cjelokupnost čovjeka kroz skladni razvoj svih onih čimbenika koji djeluju na njegov identitet, a tiču se cijelog čovječanstva, predstavljena je tematika o zaštiti prava manjina u svijetlu doktrine socijalnog nauka Crkve. Ta doktrina – kao što je svojevremeno pojasnio u poslanici *Sollicitudo Rei Socialis* (1987.) papa Ivan Pavle II. – nije neki “treći put” u odnosu na prevladavajuće ideologije, niti alternativa njima, već je “zasebna kategorija” (br. 41.). Primjena onih načela koje je Crkva utvrdila u korist naroda, te s time i manjina, postavlja si kao cilj uspostavu svjetskog miroljubivog poretka koji u univerzalnom bratstvu naroda Zemlje pronalazi bit evanđeoske poruke, a to je da samo zakon milosrđa (iz grčkog “*agape*” = ljubav) može utemeljiti onaj “*primum ethicum*” u kojem svaki čovjek, narod, nacija i kultura mogu prepoznati “dobro, istinu i ljepotu” – kao što je lijepom terminologijom navedeno u enciklici *Slavorum Apostoli* (1985.) pape Ivana Pavla II. (br. 18.) – da bi se ostvario, po proročanskom

¹⁰² “Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato l'amore di Dio per noi: Dio ha mandato il suo unigenito Figlio nel mondo, perché noi avessimo la vita per lui. In questo sta l'amore: non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. (...) Se Dio ci ha amato, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. (...) Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di lui è perfetto in noi”: *Prima lettera di Giovanni* 4, 8-12. Cfr. anche BENEDETTO XVI, Lett. enc. *Deus caritas est* (2005).

¹⁰³ *Prima lettera ai Corinzi* 1, 23.

¹⁰⁴ FRANCESCO, *Udienza al corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede* (2013).

¹⁰⁵ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Messaggio all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per la celebrazione del 50° di fondazione* (1995), nn. 16-18.

izrazu korištenom u pastoralnoj konstituciji *Gaudium et Spes* (1965.) Drugog vatikanskog sabora, jedan “novi humanizam” (br. 55).

Ključne riječi: nacionalne, etničke, jezične, vjerske manjine; društvena doktrina; dignitet ljudske osobe; jednakost; princip solidarnosti; jedinstvo ljudskog roda; pravo na kulturno izražavanje; vjerska sloboda.

POVZETEK

PROMOCIJA IN VARSTVO PRAVIC MANJŠIN V POUČEVANJU SOCIALNEGA NAUKA CERKVE

Izhajajoč iz osnovnega pojma o človeškem razvoju (kot je Pavel VI leta 1967 poudaril v okrožnici *Populorum Progressio*), kateri se nanaša na človeka v njegovi celoti, kot skladen razvoj vseh dejavnikov, ki vplivajo na njegovo identiteto in zadevajo celotno človeštvo, smo predstavili problematiko varovanja pravic manjšin v luči poučevanja socialnega nauka cerkve. Problematika (kot je leta 1987 Janez Pavel II določil v okrožnici *Sollicitudo Rei Socialis*) ni primerna, kot “tretja pot” na prevladujočo ideologijo niti kot alternativa, temveč kot “razred zase” (št. 41). Uporaba s strani Cerkve podprtih načel v korist ljudi in manjšin ima kot končni cilj vzpostavitev miroljubnega svetovnega reda, ki v vsesplošnem bratstvu med narodi najde osrčje evangelističnega sporočila. Samo zakon usmiljenja (iz grškega “agape”, “ljubezen”) lahko ustanovi tisti “primum ethicum”, kjer lahko vsak človek, narod, nacija, in kultura priznajo kot “dobro, resnica in lepota” (po lepi terminologiji Janeza Pavla II iz leta 1985 v okrožnici *Apostolorum Slavorem* - št. 18) z namenom dosega preroškega izražanja Pastoralne ustave *Gaudium et Spes* (1965) Drugega vatikanskega koncila, “novega humanizma” (št. 55).

Ključne besede: manjšine nacionalne, etnične, jezikovne, verske; socialne doktrina; človeško dostojanstvo; enakost; načela solidarnosti; enotnost človeštva; pravica do kulturnega izražanja; verska svoboda.

SUMMARY

THE PROMOTION AND PROTECTION OF MINORITY RIGHTS IN THE TEACHING OF SOCIAL DOCTRINE OF THE CHURCH

Starting from the fundamental notion of human development of the person, that - as emphasized by the Encyclical *Populorum Progressio* (1967) by Paul VI - refers to the man in his wholeness, as the harmonious development of all the factors affecting his identity which concern the whole humankind, this paper aims to present the theme of minority rights protection in the light of the

teaching of Social Doctrine of the Church. This - as at the time specified by the Encyclical *Sollicitudo Rei Socialis* (1987) of John Paul II - does not lend itself to be “a third way” to the prevailing ideologies, nor their alternative, but “a class of its own” (no. 41). The application of the principles backed up by the Church in favour of the people, and therefore of minorities, sets as its ultimate end the establishment of a peaceful global order which finds the essence of this evangelical message in the universal brotherhood among people of the Earth: only the law of charity (from the Greek “agape”, “love”) can constitute the so called “primum ethicum”, which every man, people, nation, and culture can recognize as “truth, beauty and goodness” – according to the beautiful terminology from the Encyclical *Slavorum Apostles* (1985) by John Paul II (no. 18) - suitable to produce, according to the prophetic expression of the Pastoral Constitution *Gaudium et Spes* (1965) of the Second Vatican Council, a “new humanism” (no. 55).

Keywords: national, ethnic, linguistic and religious minorities, social doctrine, human dignity, equality, principle of solidarity, unity of mankind, right to cultural expression, religious freedom.